

**Allegato "A" all'atto n. 7275 di raccolta  
STATUTO DELLA SOCIETA'  
"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."**

**TITOLO I°**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata, denominata

**"Pasubio Tecnologia S.R.L."**

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

**ART. 2 - SEDE**

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).
2. L'organo amministrativo può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci.

**ART. 3 - DURATA**

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.
3. I soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell' Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.
2. La Società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata e della Legislazione afferente ai servizi strumentali degli Enti Locali:
  - 1) Progettazione, realizzazione, implementazione, di sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
  - 2) Acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
  - 3) compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;
  - 4) assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;
  - 5) assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;
  - 6) organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell' Information Communication Technology per il personale dipendente dei Soci, o anche per i cittadini e gli altri soggetti del territorio dello Stato;
  - 7) assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati;

8) realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.

3. Inoltre la Società:

per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordinamento per le società strumentali potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto;

utilizzerà contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.

## **TITOLO II°**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI**

#### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 41.813,00 (euro quarantunomilaottocentotredici/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.
4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

#### **ART. 6 - QUOTE**

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.
2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.
3. Il socio che intende cedere a terzi, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della

comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.
5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.
6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.
7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

#### **ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:
  - a. finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
  - b. contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
  - c. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.
2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario.
4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.
5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.
6. In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le quote sociali proprie.

## **TITOLO III°**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 8 - ORGANI**

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) L'Organo Amministrativo
- c ) Collegio Sindacale

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.
3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

#### **ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.; la convocazione può essere fatta anche con l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio

nazionale.

#### **ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti al libro Soci.
2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in assenza o in caso di impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.
5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.
7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

## **ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM**

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:
  - a) la nomina dell'Organo Amministrativo;
  - b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;
  - c) le partecipazioni in altre società;
  - d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;
  - e) l'approvazione dei bilanci della società;
  - f) la distribuzione degli utili;
  - g) gli aumenti di capitale;
  - h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;
  - i) le modifiche statutarie.
2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:
  - a) inerenti le modificazioni dello statuto;
  - b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  - c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
4. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.

6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori, i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

### **ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea e può essere monocratico (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione formato da un massimo di 3 membri).
2. Se nominato Il Consiglio di Amministrazione, questi elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare altresì un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più dei propri membri, determinando il limite della delega e può altresì nominare procuratori.
3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.
4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
6. All'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in particolare l'organo amministrativo approva gli schemi dei contratti di servizio ed il loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

7. L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale e legale della società.
8. L'organo amministrativo può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.
9. All'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con apposita decisione.
10. Potranno, inoltre, essere accantonati fondi per indennità di trattamento di fine rapporto.
11. L'organo amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile.

#### **ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Nel caso in cui l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione, questi si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o con telegramma o telefax; la convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a mezzo telefonico e la riunione in tal caso avverrà entro 24 ore. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando sono intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i sindaci se nominati.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente, e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.
5. Le riunioni del consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio/video

conferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
7. Ogni consigliere dispone di un voto.
8. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale ove nominato, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

#### **ART. 15 – DIRETTORE**

In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore.

Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

- a) specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;
- b) durata dell'incarico;
- c) tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

#### **ART. 16 – CONTROLLO**

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I

sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e funzionanti ai sensi di legge.

Il controllo contabile è affidato al collegio sindacale.

#### **ART.17 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO**

I soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Organo amministrativo proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

L'Organo amministrativo è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

#### **ART. 18 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

## **TITOLO IV°**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ART. 20 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal II° comma dell'art. 2364 c.c..
2. Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.
3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall' Organo amministrativo, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventano esigibili.

## **TITOLO V°**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

#### **ART. 22 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

Verificandosi una causa di scioglimento della società si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. C.C.

#### **ART.23 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **ART.24 - LEGGE APPLICABILE**

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

#### **ART.25 - COMPUTO DEI TERMINI**

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".